



FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA

La Segretaria Generale

Roma, 10 luglio 2017

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

e p.c.
Al Presidente dell'INPS
Tito Boeri

Al Direttore Generale dell'INPS
Gabriella Di Michele

Oggetto: Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017. Contratto di Prestazione Occasionale e compenso minimo orario per l'agricoltura. Articolo 54 *bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.

Egregio Signor Ministro del Lavoro,

in data 6 luglio 2017 è stata emanata la circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017 esplicativa dell'art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, poi convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, che ha disciplinato il Contratto di Prestazione Occasionale e il Libretto di Famiglia.

Premessa la nostra assoluta contrarietà rispetto allo strumento del Contratto di Prestazione Occasionale, con la presente siamo a rappresentare il nostro dissenso rispetto alla interpretazione data dall'INPS, in merito alla determinazione del compenso minimo orario in agricoltura, nella circolare 107 con la quale l'Istituto stesso affronta dettagliatamente, tra gli altri aspetti, anche il regime previsto per l'agricoltura, indicando il compenso minimo orario per la prestazione di lavoro.

L'Istituto, infatti, non si limita a riportare che il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria della prestazione di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come previsto dal testo della Legge n.96, ma va oltre, indicando tre importi orari differenti, a seconda dell'area di appartenenza del lavoratore, previsti dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, prendendo a riferimento la retribuzione oraria minima prevista per i lavoratori florovivaisti e non quella mensile che il suddetto contratto prevede per gli operai agricoli.



FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA

La Segretaria Generale

Tale interpretazione da parte dell'Istituto non può essere ritenuta corretta, infatti la retribuzione degli operai agricoli è notoriamente composta dalla retribuzione prevista dal CCNL e dalla retribuzione derivante dalla contrattazione provinciale, che non rappresenta una contrattazione di secondo livello.

A titolo esemplificativo e a supporto di quanto sopra segnalato si consideri che la tariffa oraria media di raccolta di frutta e ortaggi, presente sul territorio dell'Emilia Romagna è mediamente pari a 8,13 euro/ora, mentre la circolare Inps la fissa a 6.52 euro/ora.

Va comunque rilevato che gli importi orari indicati dall'INPS per il settore agricolo, oltre che essere inferiori al livello minimo di 9 € per ora per il lavoro prestato negli altri settori con il contratto di prestazione occasionale, sono inferiori sostanzialmente ai valori minimi previsti dai contratti provinciali.

Inoltre, le retribuzioni orarie previste comportano per il settore agricolo un innalzamento del limite di durata nell'arco dell'anno civile delle ore di prestazione di lavoro occasionale, pari a 280, dal momento che, l'individuazione dello stesso limite per i lavoratori agricoli, è pari al rapporto tra 2500 e la retribuzione oraria applicabile.

Infine evidenziamo che la circolare non fornisce nessuna indicazione sui criteri necessari ad individuare l'area di appartenenza del lavoratore, per poter procedere alla corresponsione del compenso orario corretto e poter permettere in futuro le verifiche da parte degli organi istituzionali preposti.

Per quanto sopra esposto, che risulta essere particolarmente penalizzante ed ingiustificato per i lavoratori del settore da noi rappresentato, chiediamo una revisione del testo della citata circolare INPS n. 107.

Certi di un Vostro impegno rispetto alle criticità esposte, porgiamo distinti saluti.

La Segretaria Generale
Ivana Galli